

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini", codice fiscale 80043230103 con sede legale in Genova, Via Albaro 38 (di seguito "Conservatorio Paganini") nella persona del Direttore Prof. Roberto Tagliamacco, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

da una parte

E

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale 97329350587 con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito "IIT"), nella persona del suo Direttore Scientifico, il Prof. Giorgio Metta, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

dall'altra

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

PREMESSO CHE

- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e nella ricerca applicata. Il Programma scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenza interdisciplinare in diversi ambiti, dalle neuroscienze alla scoperta di nuovi farmaci, dalle nanotecnologie per i nuovi materiali alla robotica riabilitativa;
- Il Conservatorio Statale di musica N.Paganini è un'istituzione di alta formazione musicale dipendente dal Ministero dell'Università e Ricerca (MIUR) comparto AFAM
- Le Parti manifestano in questa sede l'interesse a collaborare al fine di incrementare le proprie conoscenze negli ambiti di studio di comune interesse con l'obiettivo altresì di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro (di seguito "Convenzione")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – DEFINIZIONI

- a) Per "Programma di Ricerca Congiunto" si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunto che le Parti definiranno nell'ambito della Convenzione;

- b) per "Background" si intende tutti i dati, le conoscenze o le informazioni - di qualsiasi forma o natura (tangibili ed intangibili), così come ogni diritto ad essi relativo, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, i marchi e il software - che siano detenuti dalle Parti prima dell'avvio di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e che siano necessari allo svolgimento dello stesso;
- c) per "Risultato/i" si intende tutti i risultati (tangibili ed intangibili) generati in ciascun Programma di Ricerca Congiunto, compresi i dati, le conoscenze o le informazioni - di qualsiasi forma o natura, indipendentemente dal fatto che siano proteggibili o meno - così come ogni diritto ad essi relativo, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, i marchi e il software. I risultati eventualmente generati da ciascuna Parte in occasione dello svolgimento dei Programmi di Ricerca ma non rientranti tra gli obiettivi in essi previsti non costituiscono Risultati;
- d) per "Informazione/i Confidenziale/i" si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferito alle attività delle Parti e posto sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espresso e/o su qualsiasi supporto memorizzato, divulgato da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Il Background e i Risultati, inclusi i risultati eventualmente generati in occasione dalle attività di ricerca oggetto della Convenzione, costituiscono altresì Informazioni Confidenziali.

Articolo 2 - **FINALITA'**

2.1 Scopo della Convenzione è:

- facilitare ed incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori;
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l'accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca.

2.2. La collaborazione fra le Parti comprenderà le seguenti aree di attività:

- a) Collaborazioni volte alla contaminazione tra ricerca scientifica e musica
- b) Organizzazione di eventi divulgativi che uniscano musica e scienza
- c) Eventuale produzione di contenuti musicali ispirati alle attività di ricerca IIT

fermo restando che, nel corso di validità della Convenzione, le medesime Parti potranno individuare ulteriori aree, che si intenderanno integrative del summenzionato elenco.

Articolo 3 - **RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE**

3.1 I Responsabili delle attività previste dalla Convenzione sono:

- per conto del Conservatorio Paganini il Direttore Prof. Roberto Tagliamacco;
- per conto di IIT: Prof. Giorgio Metta.

Articolo 4 - **MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

4.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti potranno essere definite mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi). Ciascun Progetto Esecutivo conterrà:

- una descrizione dettagliata dello specifico Programma di Ricerca Congiunto oggetto del Progetto Esecutivo;
- un responsabile del Progetto Esecutivo per ciascuna Parte, che avrà la funzione di supervisionare l'andamento del medesimo e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del Progetto Esecutivo e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del medesimo;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione del Progetto Esecutivo;
- specifiche previsioni in ordine ai diritti di risoluzione e/o di recesso delle Parti in relazione al singolo Progetto Esecutivo.

I singoli Progetti Esecutivi potranno inoltre contenere, laddove sia necessario con riferimento allo specifico Programma di Ricerca Congiunto, previsioni relative alla ripartizione della titolarità ed alla gestione dei Risultati dello stesso, ad integrazione e/o modifica di quanto previsto dal successivo art. 9.

Ogni Progetto Esecutivo conterrà altresì l'indicazione del personale dipendente e/o dei collaboratori di IIT e del Conservatorio Paganini nello specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori IIT e dei laboratori/locali del Conservatorio Paganini, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.

4.2 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 2, il Conservatorio Paganini, d'intesa con IIT, offre la possibilità ai propri studenti e diplomandi ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione di svolgere periodi di attività di ricerca e di formazione riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso i laboratori di IIT. IIT valuterà di mettere a disposizione le proprie strutture e di autorizzare l'accesso presso i propri laboratori nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy e Procedure.

4.3 IIT valuterà di estendere al personale del Conservatorio Paganini individuato per svolgere progetti di ricerca di comune interesse la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy e Procedure. Laddove si renda necessario effettuare viaggi per conto di IIT nell'ambito del Progetto Esecutivo, al personale affiliato possono essere riconosciuti eventuali rimborsi, nel rispetto di quanto previsto dalla Policy rimborso spese di missioni, spese per mezzi di trasporto e utilizzo carte di credito aziendali di IIT e dalla Procedura Affiliatura. Ai fini

dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

4.4 Il Conservatorio Paganini valuterà di autorizzare l'accesso presso i propri laboratori e le proprie strutture agli studenti di Dottorato affiliati a IIT ed al personale ricercatore individuato da IIT per svolgere progetti di ricerca di comune interesse. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

Articolo 5 – DURATA

5.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 anni. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti. Le Parti, con ragionevole anticipo rispetto alla data di scadenza della Convenzione, valuteranno in buona fede l'opportunità di rinnovarla e l'eventuale modifica di alcune delle clausole nella medesima contenute.

5.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti di cui al precedente art. 4 che non siano ancora conclusi.

Articolo 6 - PUBBLICAZIONI

6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del Conservatorio Paganini e di IIT coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare") con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma i Risultati derivanti dai Programmi di Ricerca Congiunti a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione ("Parte Proponente") abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte ("Parte Ricevente") copia dell'atto di divulgazione proposto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alla Parte Ricevente di verificare che il documento non contenga proprie Informazioni Confidenziali o Risultati suscettibili di protezione.

6.3 Se, durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma, la Parte Ricevente notifica alla Parte Proponente che:

- la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, la Parte Proponente dovrà rimuovere tali Informazioni Confidenziali prima della pubblicazione;
- il documento rivela Risultati suscettibili di protezione, la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto, o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione dei Risultati generati.

6.4 Ad eccezione dei casi elencati al comma 3, la Parte Ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte Proponente senza giusta causa.

Articolo 7 – RISERVATEZZA

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6 e dal successivo art. 9, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione e dai Progetti Esecutivi che ne deriveranno.

7.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

7.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che:

- i) sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente;
- ii) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell'ambito della presente Convenzione;
- iii) vengono acquisite dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iv) vengono sviluppate dalla Parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, nel caso in cui Conservatorio Paganini sia la Parte ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono a Conservatorio Paganini.

7.4 Le Parti si obbligano a mettere in atto tutte le misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché ad impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite.

7.5 L'Ente Conservatorio Paganini prende atto che IIT si è dotato di una policy sulla sicurezza delle informazioni e si impegna ad osservarla ogniqualvolta il proprio personale, per le finalità della [presente] Convenzione, si trovi a gestire informazioni memorizzate, in transito o in uso di proprietà o messe nella disponibilità di IIT tramite i sistemi informatici di IIT.

Articolo 8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

8.2 In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

8.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 9- GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

9.1 **Titolarità del Background.** Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, soltanto nella misura necessaria allo svolgimento di ciascun Programma di Ricerca Congiunto, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi, in modo diretto o indiretto, come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

9.2 **Titolarità dei Risultati.** Ciascuna Parte è esclusiva titolare dei Risultati generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati Individuali"). Le Parti sono contitolari dei Risultati generati congiuntamente da IIT e dal Conservatorio Paganini ("Risultati Congiunti"), secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto, che terranno conto del contributo inventivo e dell'apporto economico e strumentale prestato da ciascuna Parte.

9.3 **Comunicazione di Invenzione.** Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra per iscritto, in modo completo e in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni Risultato che sia

suscettibile di protezione ai sensi della normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale (la “Comunicazione”), non appena tale notizia venga ricevuta dagli Uffici competenti in materia di trasferimento tecnologico di ciascuna Parte, per mezzo del rispettivo personale partecipante alla ricerca.

9.4 Gestione e Uso dei Risultati Individuali. Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare a propria discrezione i Risultati Individuali, anche mediante concessione di licenze, senza limitazione alcuna.

9.5 Gestione e Uso dei Risultati Congiunti.

9.5.1 In relazione ai Risultati Congiunti, successivamente alla Comunicazione di cui all’art. 9.3, le Parti valuteranno di comune accordo la migliore forma di protezione degli stessi. A tal fine, la parte ricevente la Comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione, dovrà manifestare il proprio interesse alla protezione. La mancata risposta costituirà manifestazione di non interesse e rinuncia alla protezione dei Risultati Congiunti, conferendo pertanto all’altra Parte la facoltà di procedere alla protezione a proprio nome e spese; a tal fine, la Parte non interessata si impegna sin da ora a porre in essere tutte le azioni e a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’altra Parte al fine di consentirle di provvedere.

9.5.2 In caso di interesse congiunto alla protezione, le Parti si impegnano prontamente a formalizzare un accordo scritto per la definizione delle quote di titolarità e per la regolamentazione degli aspetti relativi alla gestione e alla valorizzazione di ciascun Risultato Congiunto (“Accordo di Gestione Congiunta”), che terrà conto delle seguenti linee guida:

- a. Le Parti, nell’ottica dell’efficientamento delle procedure di protezione e al fine di una più efficace valorizzazione dei Risultati Congiunti a beneficio di entrambe, valuteranno l’opportunità di individuare tra di esse la Parte responsabile della gestione amministrativa delle fasi di protezione, della difesa e dello sfruttamento di ciascun Risultato Congiunto (“Parte Operativa”); tale incarico verrà assegnato alla Parte che detiene la maggiore quota di titolarità o che offre maggiori opportunità di valorizzazione dei Risultati Congiunti;
- b. tutte le spese relative alla protezione dei Risultati Congiunti – quali, a titolo esemplificativo in caso di brevetto/i, tutte le spese di deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita delle domande di brevetto e dei brevetti stessi - saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dei Risultati Congiunti saranno suddivisi in base alle quote di titolarità, nelle modalità che verranno stabilite con l’Accordo di Gestione Congiunta;
- c. nel caso in cui una Parte non abbia più interesse alla protezione, l’altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità dei Risultati Congiunti, a proprio nome e spese, senza nulla dovere alla Parte rinunciataria;
- d. nel caso in cui una Parte intenda cedere la propria quota di titolarità del Risultato Congiunto, dovrà darne comunicazione per iscritto all’altra Parte che godrà di un diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Al termine di tale periodo, in caso di mancato

esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere a terzi la propria quota di titolarità.

9.5.3 Salvi gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 7, ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente i Risultati Congiunti per i propri scopi di ricerca, purché detto uso avvenga con modalità tali da non pregiudicare le azioni di tutela o valorizzazione poste in essere da una o da entrambe le Parti.

Articolo 10 – **GARANZIE**

10.1 Il Conservatorio Paganini garantisce che il proprio personale dipendente, i collaboratori e i propri studenti che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IIT saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico del Conservatorio Paganini, come previsto dalla normativa vigente, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.

10.2 IIT garantisce che il proprio personale dipendente e i collaboratori, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali del Conservatorio Paganini, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT, come previsto dalla normativa vigente, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.

10.3 Le Parti prendono atto che gli studenti di dottorato affiliati ad IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali del Conservatorio Paganini, (via Albaro 38 e Palazzo Senarega) sono soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'università di appartenenza.

10.4 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.5. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

10.6. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Articolo 11 – **SICUREZZA**

11.1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per

conto del Conservatorio Paganini presso IIT, così come di quello di IIT che svolge la propria attività presso Conservatorio Paganini, le Parti, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363, individuano nei rispettivi datori di lavoro i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

11.2. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei rischi interferenziali condivisi e delle normative antincendio degli edifici.

11.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.

11.4. Pertanto, in caso di accesso presso i locali ed i laboratori di ciascuna Parte di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, l'ente di provenienza del suddetto personale si impegnerà ad effettuare formazione e sorveglianza sanitaria relativi alle mansioni svolte dal proprio personale interessato. Sarà impegno della Parte ospitante fornire al personale ospitato tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l'addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto della presente Convenzione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

11.5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

11.6. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

11.7. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.

11.8 Il Conservatorio Paganini prende atto che IIT ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), certificato secondo la norma ISO14001:2015

Articolo 12 – **UTILIZZO DEL NOME E DEI MARCHI**

L'utilizzo del nome e del marchio delle Parti non è consentito per scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione, ad eccezione dei casi in cui vi sia una preventiva approvazione scritta dalle Parti.

Articolo 13 – **RISOLUZIONE E RECESSO**

12.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della medesima, mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione a mezzo pec da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

12.2 Ciascuna Parte si riserva altresì il diritto di recedere dalla Convenzione in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R o tramite pec.

Articolo 14 – **TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE E FORO COMPETENTE**

13.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

13.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Genova quale foro competente ed esclusivo.

Articolo 15 - **REGISTRAZIONE**

La Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 16 – **COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a IIT:

Prof. Roberto Cingolani - Direttore Scientifico
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Via Morego, 30 – 16163 Genova
Tel: +39 010.71781

Email pec: roo@pec.iit.it

con copia a: Direzione per l'Organizzazione della Ricerca

Tel: +39 010.71781.445

Email: roo@iit.it

Se al CONSERVATORIO PAGANINI:

Prof Roberto Tagliamacco – Direttore
Conservatorio Paganini
Via Albaro 38 – 16145 Genova
Tel +39 010.3620747

Email pec direttore@pec.conservatoriopaganini.org
direttore@conspaganini.it

Articolo 17 – ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001

CONSERVATORIO PAGANINI dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da IIT ai sensi della predetta normativa (disponibili al seguente link: <https://www.iit.it/it/istituto/trasparenza>).

Articolo 18 – CONFLITTO DI INTERESSI

17.1 Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e documentazione interna e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione denunciino l'esistenza, anche apparente, di tale conflitto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Conservatorio di Musica Nicolò Paganini

Prof. Giorgio Metta
(Direttore Scientifico)

Prof. Roberto Tagliamacco
(Direttore)

Data _____

Data __10/12/2019__